



CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 216 del 03/12/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel centro storico della Città di Teramo dal 06 dicembre al 31 dicembre 2021.

IL SINDACO

⌘ Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la L. n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

⌘ Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID 19 registra un aumento a livello regionale, nazionale e locale con conseguente aumento dei contagi;

⌘ Preso atto che in data 1/12/2021 si è tenuta, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti con il contributo dell'ASL di Teramo sui dati concernenti l'andamento del contagio da COVID – 19 nel territorio provinciale;

⌘ Considerato che in seguito al citato Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Signor Prefetto di Teramo ha sensibilizzato i Sindaci della provincia a prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e distanziamento interpersonale) anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento (ad es.: piazze, vie commerciali, luoghi dedicati alle manifestazioni tipiche natalizie ecc.), invitandoli nel contempo a valutare l'adozione – ove ritenuto necessario – di ogni idoneo strumento compreso le ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

⌘ Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie, come da tradizione, si registrerà nel centro storico cittadino, un intenso pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

⌘ Atteso che è prevedibile che durante tale periodo all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato nel centro storico interessato da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

⌘ Ritenuto, pertanto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del territorio della Città di Teramo, adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

⌘ Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamenti interpersonale;

⌘ Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche

di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art.1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge Regione Abruzzo n. 23/2018;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4 comma 3;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il D.L. n. 172/2021;
- la L. 24 novembre 1981, n. 689;
- il D.L. 26 novembre 2021 n. 172;
- il D.L. n.33/2020

Sentito il Prefetto di Teramo

ORDINA

Dalle ore **00.01 di Lunedì 6 dicembre 2021** e fino alle ore **24.00 di venerdì 31 dicembre 2021**, nella fascia oraria compresa tra le **ore 16.00 e le ore 24.00** nei giorni feriali e dalle **ore 08:00 alle ore 02,00 del giorno successivo** nei giorni festivi e prefestivi, nel centro storico della Città di Teramo, delimitato all'interno delle seguenti vie e piazze: piazza Garibaldi, viale Mazzini, Circonvallazione Spalato, Piazza caduti della Libertà, via Porta Reale e Circonvallazione Ragusa:

di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito nella Legge n.35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito con Legge n. 35/2020, entro 5 gg. dalla contestazione o notificazione è ammesso il pagamento di una somma pari ad € 280,00 (con riduzione del 30% della somma prevista).

Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile:

✂ mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

✂ mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Teramo www.comune.teramo.it.

TRASMETTE

Il presente atto:

- a S.E. il Prefetto di Teramo;
- al Sig. Questore di Teramo;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Corpo di Polizia Locale di Teramo

IL SINDACO

Avv. Gianguido D'Alberto

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

f.to Il Dirigente dell'Area 5
Dott. Fulvio Cupaiolo

f.to La Segretaria Generale
Dott.ssa Daniela Marini

Teramo, lì 03/12/2021